



COMUNE DI SPOTORNO

PROVINCIA DI SAVONA

**Regolamento per l'attribuzione degli incentivi al personale del Settore
Tributi
(Art. 1, c. 1091 e 1091-bis, L. 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i.)**

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2- Costituzione del Fondo

Articolo 3- Destinazione del Fondo

Articolo 4- Trattamento accessorio

Articolo 5- Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 1, comma 1091 e 1091-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Tributi.

Art. 2- Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicato nell'art. 1 del presente Regolamento è istituito un apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, sia in conto competenza che in conto residui, così come risultanti dal Conto Consuntivo approvato nei termini previsti dalla legge, derivanti sia da attività di accertamento che di sollecito:

- a) il 4% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI indipendentemente dall'anno in cui siano stati notificati;
- b) il 4% delle riscossioni, relative ad avvisi di sollecito di pagamento TARI, inviti al contraddittorio TARI, IMU e accertamento e recupero dell'Imposta Municipale Propria e della Tassa Rifiuti per morosità accertate ma non ancora oggetto di ingiunzione o accertamento, indipendentemente dall'anno di riferimento del debito.
- c) il 0,5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'ente con il supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
- d) il 0,5% delle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e s.m.i. notificate dall'Ente impositore con riferimento ad atti di accertamento IMU e TARI;
- e) il 0,5% delle riscossioni coattive tramite ruolo di cui al D.P.R. 602/1973 emesso da Agenzia delle Entrate- Riscossione, con riferimento ad atti di accertamento emessi e notificati direttamente dall'Ente impositore.

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il Bilancio di previsione.

In alternativa, la stima delle risorse che alimentano il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel Bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel Bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Art. 3- Destinazione del Fondo

1. Il Fondo è destinato al Responsabile del Settore Tributi e Politiche Tariffarie, al personale dell'Ufficio Tributi ed ai collaboratori di altre Settori coinvolti nelle attività di accertamento e di sollecito.

2. Il fondo è ripartito tra il Responsabile del Settore Tributi, i dipendenti dell'Ufficio Tributi dotati di specifica competenza e preparazione professionale, ed i collaboratori di altri Settori, in proporzione al ruolo, alla responsabilità nell'intero procedimento e alla qualità e quantità del lavoro dedicato all'accertamento, nonché alla partecipazione alle varie fasi delle attività di sollecito, accertamento e

recupero.

3. I “collaboratori”, se necessario, svolgono attività di natura esclusivamente amministrativa, comprese, a titolo esemplificativo, le attività di notifica degli Avvisi, l’archiviazione e l’invio di lettere ai contribuenti.

4. La ripartizione dell’incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del Capo Area Servizi alla Persona, nell’ambito delle seguenti percentuali:

Capo Area Servizi alla Persona- Responsabile Settore Tributi e Politiche Tariffarie: 15%

Personale Ufficio Tributi: 60%

Personale Amministrativo: 8%

Messi notificatori: 2%

Personale dell’Ufficio Ragioneria: 5%

5. La ripartizione potrà essere modificata in caso di diversa assegnazione di personale all’Ufficio Tributi o di diversa ripartizione dei compiti.

6. La quota pari al 10% del Fondo viene destinata al potenziamento delle risorse strumentali.

Art. 4- Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell’evasione dei tributi comunali e la partecipazione all’accertamento dell’evasione dei tributi erariali.

2. La quota di Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all’art. 23, c. 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compreso il Responsabile del Settore Tributi e Politiche Tariffarie, non può superare il 15 per cento del suo trattamento tabellare annuo lordo.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Entrate sono determinati anche quelli per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali si definiscono: i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Tributi e sono erogabili successivamente all’approvazione del Consuntivo nel Piano della Performance (PEG o equivalente).

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell’anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art. 5- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha efficacia retroattiva e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.